

Legge regionale 12 marzo 2012, n. 2.

Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale).

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale), come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 20 novembre 2002, n. 28, è sostituito dal seguente:

"1. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno designato dall'Unione province piemontesi (UPP) in rappresentanza delle province, nominati con deliberazione della Giunta regionale su proposta del suo Presidente."

Art. 2.

(Proroga del collegio dei revisori dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale)

1. Il collegio dei revisori dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale, nominato con deliberazione della Giunta regionale n. 1-10582 del 19 gennaio 2009 ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 60/1995, rimane in carica con pieni poteri, a prescindere dalla sua naturale scadenza, sino al 30 giugno 2012 ovvero fino alla data di nomina del nuovo collegio dei revisori se antecedente.

Art. 3.

(Abrogazione)

1. L'articolo 6 della legge regionale 20 novembre 2002, n. 28, che ha modificato il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 60/1995, è abrogato.

Art. 4.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 12 marzo 2012

Roberto Cota

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 183

“Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale)”.

Presentato dalla Giunta regionale il 14 marzo 2011

Assegnato per l'esame in sede referente alla V Commissione consiliare permanente il 1° dicembre 2011

Riassegnato per l'esame in sede legislativa alla V Commissione consiliare permanente il 6 marzo 2012

Nominato relatore Massimiliano Motta

Approvato in V Commissione consiliare in sede legislativa il 7 marzo 2012 con 49 voti favorevoli.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto al cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 6, della legge regionale 60/1995, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6 (*Collegio dei revisori*)

1. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno designato dall'Unione province piemontesi (UPP) in rappresentanza delle province, nominati con deliberazione della Giunta regionale su proposta del suo Presidente.

2. I revisori sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

3. Il Collegio dei revisori e' convocato in prima seduta dal Presidente della Giunta Regionale. Il Presidente del Collegio e' eletto dai revisori nella prima riunione.”

Nota all'articolo 4

- L'articolo 47 dello Statuto è il seguente:

“Art. 47 Promulgazione e pubblicazione della legge

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”